

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3994

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI  
ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 10 maggio 1989 (Stampato n. 1313)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(ANDREOTTI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

**(GAVA)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(FANFANI)**

COL MINISTRO DEL TESORO

**(AMATO)**

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**(FORMICA)**

—

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 1° giugno 1989*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

## ART. 2.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane

nel mondo, collaborando alla elaborazione degli stessi;

d) elaborare una relazione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi del triennio precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.

### ART. 3.

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

2. Il Governo può chiedere il parere del CGIE su qualunque questione concernente le comunità italiane all'estero o le tematiche migratorie, anche non rientrate tra quelle sopra elencate.

3. Le regioni possono chiedere il parere del CGIE sui problemi concernenti le attività di loro competenza nei confronti delle rispettive comunità all'estero o le misure adottate a favore di coloro che decidono di rimpatriare.

4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essere

sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.

#### ART. 4.

1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, sono rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle organizzazioni nazionali che operano nel settore dell'emigrazione;

b) sette dai partiti politici presenti in Parlamento;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri.

#### ART. 5.

1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essere eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

#### ART. 6.

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) un esperto designato dalla RAI-TV;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare a singole sessioni dei lavori del CGIE, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE.

3. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

#### ART. 7.

1. Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato delegato ai problemi delle comunità italiane all'estero.

2. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente rappresentante delle comunità all'estero, di cui all'articolo 9, comma 1.

#### ART. 8.

1. Il CGIE è convocato dal presidente in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di

particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione triennale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. Le riunioni del CGIE si tengono a Roma e sono pubbliche, salva diversa decisione del Comitato di presidenza.

#### ART. 9.

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vice presidenti e da dieci membri, dei quali un vice presidente e sei membri devono essere rappresentanti delle comunità italiane all'estero.

2. Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e sei nomi per gli altri componenti del Comitato di presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il Comitato di presidenza si riunisce sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.

4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione triennale ed il coordinamento delle attività delle commissioni.

5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richie-

ste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del CGIE, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.

7. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta.

#### ART. 10.

1. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

2. I servizi di segreteria sono svolti da personale dipendente dalla pubblica Amministrazione all'uopo comandato, il cui numero e qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e per la funzione pubblica.

#### ART. 11.

1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COEMIT costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.



## ART. 12.

1. Ai membri del CGIE estranei all'Amministrazione statale, per la partecipazione alle riunioni previste dagli articoli 8, 9, comma 3, e 11, comma 2, competono il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura prevista dalle norme vigenti per le missioni ordinarie effettuate in territorio nazionale dai dipendenti statali dell'VIII qualifica funzionale.

## ART. 13.

1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COEMIT regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COEMIT per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.

## ART. 14.

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COEMIT, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE as-

segnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

#### ART. 15.

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei sessantacinque membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

2. Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei ventinove membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

#### ART. 16.

1. Le spese per il funzionamento della segreteria e quelle relative al CGIE, comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori dalla sede dove si tiene la riunione, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero » e quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento « Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 17.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'articolo 4, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri.

#### ART. 18.

1. È soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

2. È abrogato l'articolo 3 della legge 18 marzo 1976, n. 64.

**TABELLA DI RIPARTIZIONE GEOGRAFICA  
DEI MEMBRI DEL CGIE**

(Prevista dagli articoli 4, 8, 13, 14 e 17)

**ORGANICI DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO**

*Europa:*

Belgio .....	4
Francia .....	5
Germania Federale .....	5
Gran Bretagna .....	3
Lussemburgo .....	1
Paesi Bassi .....	1
Spagna .....	1
Svezia, Danimarca, Norvegia .....	1
Svizzera .....	5
Totale Europa ...	26

*Africa:*

Algeria, Nigeria, Egitto, Libia .....	1
Sud Africa .....	2
Totale Africa ...	3

*America del Nord:*

Canada .....	5
USA .....	5
Messico e Centro-America .....	1
Totale America del Nord ...	11

*America del Sud:*

Argentina .....	8
Brasile .....	4
Cile .....	2
Colombia .....	1
Perù .....	1
Uruguay .....	2
Venezuela .....	3
Totale America del Sud ...	21

*Oceania:*

Australia .....	4
Totale Oceania ...	4
TOTALE GENERALE ...	65